

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PROVVEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

Procedura aperta per la fornitura di mangimi destinati all'alimentazione degli animali da laboratorio utilizzati negli stabulari dell'Istituto Superiore di Sanità.

CIG 7651026264

con riferimento alla procedura indicata in oggetto:

Nella seduta del 19/11/2018 durante la quale il Seggio di gara ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli O.E. partecipanti alla procedura in parola;

- 1) viene disposta **l'ammissione** della **MUCEDOLA S.R.L.**, Via Galileo Galilei n. 4, 20019 Settimo Milanese (MI), PEC: mucedola@pec.it;
- 2) viene disposta **l'esclusione** della **A.CO S.r.l.**, Via Mirabella n. 34, Varallo Pombia (NO), c.a.p. 28040, PEC: postacertificata@pec.a-co. in quanto la Società suddetta, ha inserito nel plico generale e peraltro al di fuori delle tre buste previste (Busta "A"- Documentazione amministrativa, Busta "B" – Offerta Tecnica e Busta "C" – Offerta Economica) un documento riepilogativo contenente le specifiche tecniche dei mangimi offerti che consente l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel Disciplinare di gara. Una parte della documentazione a supporto delle specifiche tecniche irrualmente dichiarate è stata, inoltre, impropriamente inserita nel supporto informatico con il quale è stato prodotto il DGUE. Tali informazioni avrebbero dovuto essere inserite obbligatoriamente nella busta "B" relativa all'offerta tecnica, come specificatamente indicato nel Disciplinare di gara. L'errato inserimento delle suddette informazioni ha alterato la sequenza procedimentale per la progressiva cognizione da parte della stazione appaltante degli elementi afferenti al contenuto dell'offerta tecnica, che doveva rimanere segreta sino al momento dell'apertura della busta "B".

Di conseguenza, tale irregolarità comportando la violazione del principio di segretezza dell'offerta tecnica presentata, non può ritenersi sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, non può che comportare l'esclusione dell'A.Co s.r.l. dalla procedura di gara in parola.

Roma, 21/11/2018

IL RUP
(DOTT. Mauro VALERI)

